

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 18/2018 DEL 31 OTTOBRE 2018

LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE “COLLEGATO” ALLA LEGGE DI BILANCIO 2019

Il Governo ha emanato DI 119/2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 ottobre 2018 che prevede numerose e significative novità, tra cui:

- **l'ambito soggettivo della fatturazione elettronica** - è stato eliminato il riferimento ai soggetti identificati nel territorio dello Stato. Pertanto l'obbligo di fatturazione elettronica si applica per le operazioni effettuate tra soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano;
- **l'esclusione e la riduzione delle sanzioni per il I semestre di obbligo di fatturazione elettronica** – per il I semestre del 2019 è prevista la non applicazione della sanzione ex art. 6 D.LGS 471/1997 (“Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette a IVA” se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dall'art. 21 del DPR 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale);
- **la modifica dei termini di emissione della fattura dal 1° luglio 2019** – a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni all'effettuazione dell'operazione. Il differimento del termine di emissione non muta il momento di esigibilità dell'imposta, né i termini per la conseguente liquidazione. In caso di emissione della fattura entro i 10 giorni successivi all'effettuazione dell'operazione, nel documento occorrerà indicare specificamente la data di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, in quanto diversa dalla data di emissione;
- **l'eliminazione dell'obbligo di numerazione delle fatture d'acquisto** - è stato eliminato l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali ricevute (l'adempimento risulta infatti assolto, in via automatica, per le fatture elettroniche che siano inviate tramite il Sistema di Interscambio);
- **la modifica dei termini per la detrazione dell'IVA** – è stato stabilito che l'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione può essere computata in detrazione entro il termine previsto per la liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione. La nuova disposizione non si applica per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente;
- **la trasmissione telematica dei corrispettivi** – è stato introdotto l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto. L'obbligo partirà il 1° luglio 2019 per i commercianti con volume d'affari superiore a 400.000 euro e il 1° gennaio 2020 per tutti gli altri;
- **la costituzione della cosiddetta “pace fiscale”** – sono previsti una serie di provvedimenti che vanno a costituire la cosiddetta "pace fiscale", tra cui partirà una nuova rottamazione delle cartelle, la definizione agevolata delle liti tributarie, il saldo e stralcio delle cartelle e la dichiarazione integrativa speciale al 20%. Il decreto potrebbe subire modifiche in fase di conversione in legge.

I NUOVI TERMINI PER L'EMISSIONE L'INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA

La Circolare dell'Agenzia Entrate 13/E del 2 luglio 2018 aveva già evidenziato che le disposizioni in tema di fatturazione elettronica, sia su base volontaria che obbligatoria, non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei documenti, che restano ancorati, ex articolo 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, al momento di effettuazione dell'operazione e di esigibilità dell'imposta, secondo la previsione dell'articolo 6 del medesimo D.P.R..

Ne deriva che, fatte salve le eccezioni contenute nello stesso articolo 21, comma 4 (si pensi alle fatture c.d. "differite", ovvero, in generale, sempre in tema di eccezioni, a quelle riconducibili all'articolo 73 del d.P.R. n. 633 del 1972), **l'emissione della fattura elettronica deve essere contestuale al momento di effettuazione**

dell'operazione (entro le ore 24 del medesimo giorno). Poiché la fattura «si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente» **la fattura elettronica si ha per emessa all'atto della sua trasmissione al Sdl.**

La Circolare del 2 luglio 2018 precisava anche che poiché "non è improbabile che un iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno" "visti anche i controlli che il Sdl deve effettuare sui documenti dallo stesso veicolati, nonché le variabili operative legate ai canali di invio/ricezione, nel punto 4.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, si è specificato che «**La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica**, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»"

L'art. 11 del DL 119 del 23 ottobre 2018 è intervenuto espressamente sui termini di emissione della fattura (elettronica e non) modificando, con effetti a decorrere dal 1° luglio 2019, l'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 come segue:

a) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;»;

b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.».

Il precedente art. 10 dello stesso DL 119 ha invece previsto che per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni:

a) non si applicano se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA;

b) si applicano con riduzione dell'80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'IVA del periodo successivo.

Quindi:

dal 1° gennaio al 30 giugno 2019	
fattura elettronica emessa/inviata entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA	NESSUNA SANZIONE
fattura elettronica emessa/inviata entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA del periodo successivo	SANZIONI RIDOTTE DELL'80%
dal 1° luglio 2019	
fattura da emettere/inviare entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione	

LA "NUOVA" DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI

L'articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018 ha previsto la possibilità di aderire a una "nuova" definizione agevolata dei ruoli, la cosiddetta "Rottamazione delle cartelle" ("rottamazione-ter").

Per aderire alla definizione agevolata occorre presentare l'apposito modello entro il 30 aprile 2019.

Possono essere definiti i carichi affidanti all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

In caso di adesione alla sanatoria verranno cancellati:

- gli interessi di mora e le sanzioni incluse in tali carichi (fatta eccezione per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada);
- le somme e le sanzioni aggiuntive (dovute anche sui contributi previdenziali).

Resteranno da pagare:

- le somme a titolo di interessi e capitale;
- le somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.

Il pagamento delle somme per i carichi affidati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 può avvenire in un'unica soluzione con il versamento del 100% di quanto dovuto entro il 31 luglio 2019 oppure con versamento rateale in un numero massimo di 10 rate di pari importo scadenti il 31 luglio e il 30 novembre a decorrere dal 2019.

Entro il 30 giugno 2019 l'agente di riscossione comunicherà a coloro che hanno aderito alla rottamazione l'ammontare complessivo delle somme dovute, delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse.

"ROTTAMAZIONE BIS": TEMPO FINO AL 7 DICEMBRE PER METTERSI IN REGOLA

L'Agenzia Entrate ha ricordato a coloro che hanno già aderito alla Definizione agevolata prevista dal Decreto Legge n. 148/2017 (cosiddetta "rottamazione bis") ma che non sono riusciti a saldare le prime due rate scadute a luglio e settembre, che possono regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018.

Sempre entro lo stesso termine, inoltre, dovrà essere pagata anche la rata in precedenza fissata al 31 ottobre.

Pagando le rate di luglio, settembre e ottobre 2018, infatti, si sarà automaticamente ammessi ai benefici della Definizione agevolata prevista dall'art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018 (cosiddetta "rottamazione-ter").

Per effettuare il pagamento delle rate scadute è necessario utilizzare i bollettini delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 allegati alla "Comunicazione delle somme dovute" già inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione.

PUBBLICATA LA GUIDA DELL' AGENZIA ENTRATE SUL RISPARMIO ENERGETICO

L'Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio sito, nella sezione dedicata alle agevolazioni – casa, la versione aggiornata della guida "[Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico](#)".

Nella guida, tra le diverse novità, vi è anche indicata la nuova procedura e le modalità di esecuzione dei controlli relativi alle verifiche che l'Enea effettuerà attraverso l'esame dei documenti, delle dichiarazioni e delle certificazioni prodotte dal beneficiario della detrazione o dall'amministratore di condominio, per i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.